ISTITUZIONE PRESSO GLI ENTI ESERCENTI IL CREDITO FONDIARIO, DI SEZIONI AUTONOME PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE E DI IMPIANTI DI PUBBLICA UTILITA'

Art. 2

I mutui a favore di enti pubblici, dei loro consorzi, delle aziende autonome e delle societa' da essi costituite non potranno avere durata superiore ai 35 anni e dovranno avere una o piu' delle seguenti garanzie: prima ipoteca; cessione di annualita' o contributi a carico dello Stato o delle Province o dei Comuni; delegazioni sui cespiti delegabili per legge; garanzia dello Stato o delle Province o dei Comuni, da concedersi di volta in volta dai medesimi. I mutui a favore di imprese di nazionalita' italiana non potranno avere durata superiore ad anni 20 e dovranno avere una o piu' delle seguenti garanzie: prima ipoteca sulle opere e sugli impianti; cessione di annualita' o contributi a carico dello Stato, delle Province o dei Comuni. I mutui saranno inoltre assistiti da privilegio legale sulle opere e sugli impianti esistenti e futuri, nonche' da eventuali garanzie integrative. Il privilegio e' costituito di diritto ai sensi della presente disposizione, senza bisogno di formalita', tranne quella della pubblicazione nel Foglio degli annunzi legali della Provincia, nella quale e' sara' situata ciascuna opera o impianto, ed in quelle dove ha sede la ditta proprietaria dell'opera o dell'impianto dato in garanzia. Tale privilegio segue immediatamente quello indicato al n. 5 dell'art. 2780 del Codice civile, ma non pregiudica ogni altro diritto di prelazione di data anteriore a quella della pubblicazione anzidetta. L'importo complessivo dei finanziamenti ad un singolo mutuatario non potra' eccedere l'ammontare del patrimonio (fondo di dotazione e riserve) della Sezione, salvo autorizzazione di deroga da richiedersi caso per caso all'organo di vigilanza di che al successivo art. 5.

Versione in vigore dal 18 aprile 1958, non più in vigore dal 30 giugno 1973 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione presso gli Enti esercenti il credito fondiario, di sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilita'
Estremi	Legge 11 marzo 1958, n. 238
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 aprile 1958

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-presso-gli-enti-esercenti-il-credito-fondiario-di-sezioni/art-2/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it